

SENATO DELLA REPUBBLICA

V COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

RIUNIONE DEL 21 GIUGNO 1950

(62^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PARATORE

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione)

« Ratifica del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 821, e proroga al 30 giugno 1951 del termine biennale previsto dall'articolo 12 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518, nel caso che esso sia scaduto dopo il 30 giugno 1943 o venga a scadere prima del 30 giugno 1951 » (N. 379-B) (D'iniziativa del senatore Bitossi) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati). . . . Pag. 501

« Ratifica del decreto legislativo 12 dicembre 1946, n. 585, e approvazione della nuova pianta organica dei salariati permanenti addetti alla vigilanza finanziaria marittima e lacuale » (N. 831-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati). . . . 502

« Disposizioni relative alla utilizzazione delle disponibilità del bilancio dell'esercizio finanziario 1948-49 » (N. 1096) (Approvato dalla Camera dei deputati). 503

« Proroga del termine per l'esercizio da parte dell'Amministrazione finanziaria della facoltà prevista dall'articolo 12 della legge

12 maggio 1949, n. 206, per la definizione amichevole delle controversie in materia di determinazione del valore della ricchezza ai fini dell'applicazione di alcune imposte » (N. 1104) (D'iniziativa del deputato Murdaca) (Approvato dalla Camera dei deputati). Pag. 503

La riunione ha inizio alle ore 16.

Sono presenti i senatori: Bertone, Braccesi, Cerruti, De Gasperis, Ferragni, Fortunati, Giacometti, Ottani, Paratore, Pellegrini, Perini, Pietra, Pontremoli, Reale Vito, Ricci Federico, Ruggeri, Sanna Randaccio, Tafuri, Uberti, Valmarana, Zanardi e Zoli.

VALMARANA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente che è approvato.

Approvazione del disegno di legge di iniziativa del senatore Bitossi: « Ratifica del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 821, e proroga al 30 giugno 1951 del termine biennale previsto dall'articolo 12 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518, nel caso che esso sia scaduto dopo il 30 giugno 1943 o venga a scadere prima del 30 giugno 1951 » (N. 379-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Bitossi: « Ratifica del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 821, e proroga

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

62ª RIUNIONE (21 giugno 1950)

al 30 giugno 1951 del termine biennale previsto dall'articolo 12 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518, nel caso che esso sia scaduto dopo il 30 giugno 1943 o venga a scadere prima del 30 giugno 1951 ».

Faccio osservare alla Commissione che il presente disegno di legge, già approvato dal Senato, ci ritorna con una lieve rettifica dalla Camera dei deputati. Tale rettifica riguarda l'introduzione, come articolo 1, della ratifica del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 821, che la nostra Commissione, ritenendola implicita, aveva ommesso di introdurre specificatamente nel testo.

Nessuno chiedendo di parlare, metto in votazione l'articolo 1 introdotto dalla Camera:

Art. 1.

Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 821, è ratificato.

(È approvato).

L'articolo 1 nel testo approvato dal Senato diventa pertanto articolo 2. L'articolo 2, che diventa articolo 3, è stato così modificato:

Art. 3.

Alla copertura dell'onere derivante dal presente provvedimento si provvede, per tutta la durata della validità del provvedimento medesimo, con i normali fondi a disposizione delle singole Amministrazioni per il pagamento delle « indennità di trasferimento e per il rimborso delle spese di trasporto al personale di ruolo di nuova nomina e a quello collocato a riposo e alle famiglie degli impiegati morti in attività di servizio ».

Lo pongo ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Approvazione del disegno di legge: « Ratifica del decreto legislativo 12 dicembre 1946, n. 585, e approvazione della nuova pianta organica dei salariati permanenti addetti alla vigilanza finanziaria marittima e lacuale » (N. 831-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica del decreto legislativo 12 dicembre 1946, n. 585, e approvazione della nuova pianta organica dei salariati permanenti addetti alla vigilanza finanziaria marittima e lacuale ».

Analogamente a quanto avvenuto per il precedente disegno di legge, avendo ommesso la nostra Commissione l'esplicita ratifica del decreto legislativo 12 dicembre 1946, n. 585, la Camera dei deputati ci ritorna il disegno di legge, premettendovi un articolo primo che dà atto di tale ratifica.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 1 nel testo approvato dalla Camera:

Art. 1.

Il decreto legislativo 12 dicembre 1946, n. 585, è ratificato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

L'articolo 1, nel testo del Senato, che diventa articolo 2, è stato così modificato:

Art. 2.

A decorrere dal 1° settembre 1946 i salariati addetti alla vigilanza finanziaria, marittima e lacuale perdono la qualifica di « incaricati stabili » ed assumono, entro il limite dei posti stabiliti dal successivo articolo 3, quelle previste dalla tabella A allegata al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, venendo ammessi al trattamento giuridico economico fissato da tale decreto e successive modificazioni.

(È approvato).

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

62ª RIUNIONE (21 giugno 1950)

Metto ora ai voti il primo comma dell'articolo 3 (già 2) nel testo approvato dalla Camera:

La tabella organica dei salariati, di cui al precedente articolo 2, approvata con regio decreto 8 gennaio 1931, n. 41, è, a decorrere dal 1° settembre 1946, sostituita dalla seguente:

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto, infine, ai voti, il secondo comma dell'articolo 4 (già 3) nel testo modificato dalla Camera:

«Alla maggiore spesa, derivante dall'applicazione del precedente articolo 2, verrà provveduto nei limiti dello stanziamento del capitolo n. 62 del bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1949-50 e del capitolo corrispondente dello stesso bilancio per gli esercizi successivi».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Approvazione del disegno di legge: « Disposizioni relative alla utilizzazione delle disponibilità del bilancio dell'esercizio finanziario 1948-49 » (N. 1096) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni relative alla utilizzazione delle disponibilità del bilancio dell'esercizio finanziario 1948-49 ».

Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti gli articoli del disegno di legge di cui dò lettura:

Art. 1.

In deroga all'articolo 274 del Regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, ed all'articolo 6 della legge 9 dicembre 1928, n. 2783, le entrate previste da provvedimenti

di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1948-1949 e non impegnate entro l'esercizio stesso, possono essere utilizzate a copertura di nuove o maggiori spese negli esercizi finanziari 1949-1950 e 1950-1951.

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° luglio 1949.

(È approvato).

FORTUNATI. Dichiaro di votare contro il disegno di legge nel suo complesso, in quanto introduce una grave deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, consentendo al Governo di tenere aperta la gestione dei bilanci per un periodo di troppo larga durata.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Approvazione del disegno di legge di iniziativa del deputato Murdaca: « Proroga del termine per l'esercizio da parte dell'Amministrazione finanziaria della facoltà prevista dall'articolo 12 della legge 12 maggio 1949, n. 206, per la definizione amichevole delle controversie in materia di determinazione del valore della ricchezza ai fini dell'applicazione di alcune imposte » (N. 1104) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del deputato Murdaca: « Proroga del termine per l'esercizio da parte dell'amministrazione finanziaria della facoltà prevista dall'articolo 12 della legge 12 maggio 1949, n. 206, per la definizione amichevole delle controversie in materia di determinazione del valore della ricchezza ai fini dell'applicazione di alcune imposte ».

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

62ª RIUNIONE (21 giugno 1950)

Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, metto in votazione gli articoli del disegno di legge di cui dò lettura:

Art. 1.

La facoltà concessa dall'articolo 12 della legge 12 maggio 1949, n. 206, all'Amministrazione finanziaria d'accordare un abbuono non superiore al terzo del valore venale presunto dall'Amministrazione stessa nelle controversie per la determinazione di detto valore, ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro e di successione, dell'imposta sul valore netto globale e dell'imposta ipotecaria, nonché dei diritti catastali, in dipendenza di successioni apertesì o di atti pubblici stipulati prima della entrata in vigore della medesima legge

12 maggio 1949, n. 206, ovvero di scritture private registrate entro lo stesso termine, può essere esercitata fino al 31 luglio 1950.

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvata).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 16,20.